



Bruxelles, 26.1.2021
COM(2021) 28 final

2021/0015 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto
dei registri elettronici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio¹ stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.

La presente proposta accompagna il capo V della direttiva 2020/262 del Consiglio². Essa verte sul contenuto dei registri nella banca dati elettronica gestita dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i destinatari certificati che inviano o ricevono prodotti solo occasionalmente.

Gli Stati membri possono concedere a uno spediteore certificato o a un destinatario certificato che invia, o riceve, prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, una certificazione temporanea, limitata a una quantità prestabilita di prodotti soggetti ad accisa, a un unico destinatario o spediteore e a un determinato periodo di tempo.

La proposta definisce le informazioni da inserire nei registri tenuti dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i destinatari certificati che movimentano prodotti solo occasionalmente. Tali informazioni riguardano la quantità di prodotti, l'identità dell'operatore economico alla conclusione della circolazione dei prodotti e la durata della certificazione temporanea.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è collegata alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, che definisce gli speditori certificati e i destinatari certificati. Gli speditori certificati e i destinatari certificati sono gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro. Finalità della presente proposta è ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri di tali operatori economici quando movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica è di natura prettamente tecnica e, di conseguenza, non ha alcun impatto sulle altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

¹ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

² GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Le procedure nazionali di registrazione in vigore variano ampiamente e non sono idonee a fungere da base per l'automazione di tali procedure.

- **Proporzionalità**

La proposta di modifica non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Finalità della proposta è introdurre gli obblighi degli Stati membri con riguardo agli operatori economici che movimentano prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva (EU) 2020/262 del Consiglio. In assenza di tale proposta non sarà possibile l'automazione integrale dei movimenti dei prodotti immessi in consumo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Regolamento del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto è stata effettuata per la rifusione della direttiva 2008/118/CE. Dopo essere stata modificata in modo sostanziale a più riprese, la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, che definisce un regime generale per i prodotti soggetti ad accisa, è stata abrogata per motivi di chiarezza dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio. La proposta di rifusione era accompagnata da una valutazione d'impatto della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, incentrata su taluni settori, tra cui l'automazione dei movimenti all'interno dell'UE di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo. La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio tratta la questione dell'informatizzazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo dagli speditori certificati e dai destinatari certificati, che non era contemplata dalla direttiva 2008/118/CE, e stabilisce inoltre le condizioni per la certificazione temporanea quando gli speditori certificati o i destinatari certificati movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La valutazione della direttiva 2008/118/CE è stata effettuata nell'ambito del programma REFIT della Commissione.

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione della vita privata attraverso le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nel regolamento (UE) n. 389/2012.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non saranno necessarie ulteriori risorse provenienti dal bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta modifica l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per includere le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente e che beneficiano di una certificazione temporanea.

Per gli speditori registrati, le autorità competenti degli Stati membri devono indicare nel registro il contenuto della certificazione temporanea, segnatamente la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità del destinatario nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità dell'autorizzazione.

Per i destinatari registrati, le autorità competenti degli Stati membri devono indicare nel registro il contenuto della certificazione temporanea, segnatamente la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità dell'autorizzazione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio⁴ impone agli Stati membri l'obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e dei relativi depositi.
- (2) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio⁵ estende l'uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
- (3) Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.

³ GU C del , pag. .

⁴ Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).

⁵ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

⁶ Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020 relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

- (4) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la precisazione delle informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e di agevolare la lotta contro la frode, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Tenuto conto dei limiti fissati dal presente regolamento, il trattamento di tali dati nell'ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.
- (6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (7) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2020/262 sull'automazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e per concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono aggiunte le seguenti lettere:

- "l) per gli speditori certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità dello speditore nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea;
- m) per i destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l'identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità della certificazione temporanea."

⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*